

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1302

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO e DOPPIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1993

---

Istituzione di un sovracanone a favore di comuni e  
comunità montane in relazione alla realizzazione di invasi  
artificiali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Come vi è ben noto, molto spesso quando si progetta la costruzione di un serbatoio artificiale in zone classificate montane vengono mosse opposizioni e sollevate proteste da parte delle popolazioni e delle amministrazioni locali.

Tali proteste trovano fondamento e giustificazione nelle seguenti essenziali considerazioni:

a) preoccupazioni per le modifiche topografiche e climatiche che possono essere provocate dalla realizzazione dell'invaso e delle opere connesse;

b) alterazione del locale assetto socio-economico;

c) sottrazione di vasti territori agricoli, fabbricati civili e infrastrutture;

d) inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

e) turbative al patrimonio paesaggistico, faunistico e botanico.

Per contro, la realizzazione dei serbatoi artificiali si impone con sempre maggior urgenza per far fronte alle esigenze dei servizi civili, della produzione agricola ed energetica, ed ogni anno la mancata regolazione delle acque, che scorrono inutilmente e a volte con gravi danni, crea perdite cospicue in settori di grande interesse per l'economia nazionale.

Al fine di favorire ed incentivare iniziative pubbliche e private intese a realizzare serbatoi del genere anzidetto nel rispetto delle esigenze delle popolazioni montane, appare opportuno, come previsto per le concessioni di derivazione idroelettrica, istituire un sovracanone atto a rivitalizzare l'economia montana, che possa rientrare in misura non eccessivamente onerosa nelle spese a carico dei concessionari di grandi derivazioni da cui traggono consistenti benefici.

Vi proponiamo, a tal fine, l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Oggetto del sovracanone)*

1. A favore dei comuni e delle comunità o enti montani di appartenenza, nel cui territorio si realizzi un serbatoio artificiale che rientri nella competenza del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è corrisposto un sovracanone idraulico annuo, rapportato alla capacità del serbatoio, a carico dei titolari della relativa concessione governativa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

## Art. 2.

*(Misura del sovracanone)*

1. Il sovracanone è stabilito dalle regioni e dalle province autonome, sentite le organizzazioni professionali di categoria.

2. Il sovracanone è ripartito tra il comune o i comuni sede dell'invaso e la comunità o ente montano di appartenenza, in ragione, rispettivamente, del 30 e del 70 per cento.

3. Quando il serbatoio ricade sul territorio di più comuni o comunità o enti montani, la percentuale di sovracanone spettante viene determinata in ragione della rispettiva superficie sommersa a pieno invasivo e interessata dalle opere di ritenuta. In assenza di comunità o enti montani la loro quota spetta interamente ai comuni sede dell'invaso.

## Art. 3.

*(Decorrenza e adeguamento  
del sovracanone)*

1. Il sovracanone è corrisposto ai soggetti di cui all'articolo 2 a partire dall'anno finanziario successivo a quello in cui saranno stati approvati gli atti di collaudo dell'invaso di cui all'articolo 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, ed è annualmente adeguato in base alle variazioni dell'indice nazionale del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

## Art. 4.

*(Utenze multiple)*

1. Qualora il serbatoio formi oggetto di utilizzazione multipla, per usi potabili e civili, irrigui, idroelettrici, sportivi, turistici o altri usi, il sovracanone è calcolato in relazione all'uso ed alla quantità di acqua prelevata.

## Art. 5.

*(Utilizzazione del sovracanone)*

1. I comuni e le comunità o enti montani percipienti destinano i sovracanoni riscossi esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato o della regione.